

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Il giorno **3 febbraio 2015**, ad ore **15.30**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio, presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:

Avv. Graziella Mingardi	- Presidente
Avv. Franco Livera	- Consigliere Segretario
Avv. Giovanni Giuffrida	- Consigliere Tesoriere
Avv. Elena Baio	- Consigliere
Avv. Giovanni Barbieri	- Consigliere
Avv. Renato Caminati	- Consigliere
Avv. Monica Capurri	- Consigliere
Avv. Lucia Fontana	- Consigliere
Avv. Fabio Leggi	- Consigliere
Avv. Monica Magnelli	- Consigliere
Avv. Dario Mazzoni	- Consigliere

OMISSIS

Il Consiglio

Delibera

di adottare il Regolamento interno per il funzionamento delle Commissioni ex artt. 29c e lett. b L. 247/12 secondo il testo allegato e sottoscritto dal sottoscritto Segretario.

OMISSIS

Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario
(F.to Avv. Franco Livera)

Il Presidente dell'Ordine
(F.to Avv. Graziella Mingardi)

Per copia conforme.
Piacenza, li 4 febbraio 2015.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Franco Livera)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

EX ARTT. 29 C. 1 LETT. B, 32 LEGGE 247/2012

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio dell'Ordine ed i compiti attribuiti dalla legge al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, costituisce apposite commissioni determinandone i compiti e la composizione.
2. Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma mai deliberativi, tranne per le ipotesi di Commissioni di lavoro che abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio con oggetto determinato, e sempre che la legge lo consenta.
3. Per ogni Commissione il Consiglio nomina un Consigliere referente, che avrà il compito di coordinare e seguire i lavori della commissione e di riferirne al Consiglio, e gli ulteriori componenti.
4. Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non Consiglieri in considerazione della loro disponibilità, competenza, attitudine e specifica esperienza nelle materie da trattare, eccettuate le materie previste all'art. 32 comma 2 Legge Professionale. Gli iscritti non Consiglieri non potranno essere chiamati a comporre più di due diverse Commissioni e non parteciperanno alle sedute del Consiglio a meno che si ravvisi la necessità.
5. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa.